

MODULARIO
P.C.M. - P.C. - B



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
UFFICIO DEL CONSIGLIERE GIURIDICO

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE

Prot n° CG/0031514
del 27/05/2013

USCITA

PROTEZIONE DEI CITTADINI DEI MINISTRI

Al Presidente della Regione Emilia-Romagna
Viale Aldo Moro, 52
40127 Bologna

OGGETTO: Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 83 del 27 maggio 2013 recante: "Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei mesi di marzo e aprile 2013 ed il giorno 3 maggio 2013 nei comuni del territorio della regione Emilia-Romagna".

Si trasmette, per opportuna conoscenza, l'ordinanza indicata in oggetto, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA: PROTEZIONE CIVILE

PC.2013. 0008008
del 27/05/2013

Mitt.: PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMEN

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
Franco Gabrielli

F. Gabrielli



AG. PROT. CIVILE - ASS. GAZZOLO - PRES (100. KO. 30/H)


REGIONE EMILIA-ROMAGNA: GIUNTA

PG.2013. 0128955
del 27/05/2013

Mitt.: PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINI



centro produttivo e cassa dello sporto - 8



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Ordinanza n. **0083**

Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei mesi di marzo e aprile 2013 ed il giorno 3 maggio 2013 nei comuni del territorio della regione Emilia-Romagna.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

VISTO l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;


VISTO l'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

VISTO il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

VISTO il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2012, n. 100, recante: "Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile";

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 9 maggio 2013 con la quale è stato dichiarato, fino al 7 agosto 2013, lo stato d'emergenza in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei mesi di marzo e aprile 2013 ed il giorno 3 maggio 2013 nei comuni del territorio della regione Emilia-Romagna;

RAVVISATA la necessità di procedere alla realizzazione, in termini di somma urgenza, di tutte le iniziative di carattere straordinario finalizzate all'assistenza alla popolazione interessata dagli eventi, alla messa in sicurezza degli edifici pubblici e privati e dei beni culturali gravemente danneggiati o che costituiscono minaccia per la pubblica e privata incolumità e comunque agli interventi volti ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose ed alla copertura dei costi straordinari di soccorso alla popolazione, nei limiti delle risorse di cui alla predetta delibera del Consiglio dei Ministri del 9 maggio 2013;



Mo. 201

Presidenza del Consiglio dei Ministri

ATTESO che la situazione emergenziale in atto, per i caratteri d'urgenza, non consente l'espletamento di procedure ordinarie, bensì richiede l'utilizzo di poteri straordinari in deroga alla vigente normativa;

ACQUISITA l'intesa della regione Emilia-Romagna con nota del 21 maggio 2013;

DISPONE

ART.1

1. Per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi che hanno colpito il territorio della regione Emilia-Romagna nei mesi di marzo e aprile 2013 ed il giorno 3 maggio 2013 il Direttore dell'Agenzia regionale di protezione civile della medesima regione è nominato Commissario delegato.
2. Per l'espletamento delle attività di cui alla presente ordinanza il Commissario delegato, a cui è riconosciuto un compenso mensile del 15% del trattamento stipendiale in godimento, può avvalersi dei Sindaci dei comuni interessati dagli eventi meteorologici in argomento, nonché delle strutture organizzative e del personale della regione Emilia-Romagna, nonché della collaborazione degli Enti locali della regione medesima.
3. Il Commissario delegato predispone, nel limite delle risorse finanziarie di cui all'articolo 7, entro venti giorni dall'emanazione della presente ordinanza, un piano degli interventi da sottoporre all'approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile. Tale piano deve contenere:
 - a) gli interventi realizzati dagli enti locali nella fase di prima emergenza volti a rimuovere le situazioni di rischio, ad assicurare l'indispensabile assistenza e ricovero delle popolazioni colpite dai predetti eventi calamitosi;
 - b) le attività poste in essere, anche in termini di somma urgenza, inerenti alla messa in sicurezza delle aree interessate dagli eventi calamitosi;
 - c) gli interventi urgenti, compresi quelli di monitoraggio, volti ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose.
4. Il piano di cui al comma 3 deve, altresì, contenere la descrizione tecnica di ciascun intervento con la relativa durata, nonché l'indicazione delle singole voci di spesa.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

5. Il predetto piano può essere successivamente rimodulato e integrato, nei limiti delle risorse di cui all'articolo 7, previa approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile.
6. I contributi sono erogati agli enti locali previa rendicontazione delle spese sostenute ed attestazione della sussistenza del nesso di causalità tra l'evento calamitoso in argomento ed il danno subito.

ART. 2

1. Il Commissario delegato, anche avvalendosi dei Sindaci, è autorizzato ad assegnare ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità, adottati a seguito degli eccezionali eventi meteorologici di cui in premessa, un contributo per l'autonoma sistemazione fino ad un massimo di € 600,00 mensili, e, comunque, nel limite di € 200,00 per ogni componente del nucleo familiare abitualmente e stabilmente residente nell'abitazione; ove si tratti di un nucleo familiare composto da una sola unità, il contributo medesimo è stabilito in € 300,00. Qualora nel nucleo familiare siano presenti persone di età superiore a 65 anni, portatori di handicap, ovvero disabili con una percentuale di invalidità non inferiore al 67%, è concesso un contributo aggiuntivo di € 200,00 mensili per ognuno dei soggetti sopra indicati. Il contributo per ciascun nucleo familiare non può comunque superare il limite massimo di € 600,00 mensili.
2. Il Commissario delegato, anche avvalendosi dei Sindaci, è autorizzato, laddove non sia stata possibile l'autonoma sistemazione dei nuclei familiari, a disporre per il reperimento di una sistemazione alloggiativa alternativa, presso strutture pubbliche e private, anche di tipo alberghiero, stipulando apposite convenzioni.
3. I benefici economici di cui al comma 1, sono concessi a decorrere dalla data indicata nel provvedimento di sgombero dell'immobile, e sino a che non si siano realizzate le condizioni per il rientro nell'abitazione, ovvero si sia provveduto ad altra sistemazione avente carattere di stabilità, e comunque non oltre la data di scadenza dello stato di emergenza.

ART. 3

1. In favore del personale delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi compreso quello di cui all'articolo 1, comma 2, appositamente individuato dal Commissario



Presidente del Consiglio dei Ministri


delegato, direttamente impegnato nelle attività di cui all'articolo 1, nel limite massimo di 250 unità, fatta eccezione per il personale dirigenziale, è riconosciuta la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinaria nel limite massimo di 30 ore mensili effettivamente rese, per la durata dello stato d'emergenza, ulteriori rispetto a quelle già autorizzate dai rispettivi ordinamenti.

ART. 4

1. Per la realizzazione degli interventi d'emergenza di cui alla presente ordinanza, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, il Commissario delegato può provvedere, sulla base di apposita motivazione, in deroga alle seguenti disposizioni normative:
 - regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 5, 6, secondo comma, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 19, 20;
 - regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articolo 37, 38, 39, 40, 41, 42 e 119;
 - legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 7, 8, 9, 10, 10 bis, 11, 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 16, e successive modifiche ed integrazioni;
 - decreto-legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articolo 191, comma 3;
 - decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, articoli 9, 11, 53, 55, 56, 57, 62, 63, 67, 68, 70, 71, 72, 75, 76, 77, 80, 81, 82, 83, 84, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 111, 112, 118, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 132, 133, 141, 144, 145, 241 e 243;
 - decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 per le parti necessarie all'applicazione del decreto legislativo n. 163/2006;
 - leggi ed altre disposizioni regionali strettamente connesse agli interventi previsti dalla presente ordinanza.

ART. 5

1. Il Commissario delegato trasmette, con cadenza mensile, al Dipartimento della protezione civile una relazione inerente le attività espletate ai sensi della presente ordinanza, nonché, allo scadere del termine di vigenza dello stato di emergenza, una relazione conclusiva sullo stato di attuazione delle stesse.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

ART. 6

1. Per fronteggiare la situazione di criticità generata dagli eventi di cui all'articolo 1 in relazione alla presenza di ingenti quantitativi di rifiuti costituiti da lastre o materiale da coibentazione contenente amianto a terra, anche frantumato, non riconducibile al sito di origine e sparso in aree vaste, nonché scongiurare il verificarsi di situazioni di pericolo per la salute pubblica, gli Enti locali provvedono agli interventi di riduzione del rischio nei territori interessati, sia pubblici o di uso pubblico che privati, attraverso la rimozione dei rifiuti, anche avvalendosi dei gestori del servizio rifiuti. Tali interventi rientrano nel piano di cui all'articolo 1, comma 3.

ART. 7

1. Agli oneri connessi alla realizzazione delle iniziative d'urgenza di cui alla presente ordinanza si provvede, così come stabilito nella delibera del Consiglio dei Ministri del 9 maggio 2013, nel limite massimo di euro 14.000.000,00, nonché con ulteriori risorse, rese disponibili, anche in deroga ai provvedimenti che ne disciplinano le procedure di impiego e le finalità, dalle amministrazioni statali, dalla Regione Emilia-Romagna e dagli enti locali della medesima Regione
2. Per la realizzazione degli interventi previsti nella presente ordinanza, è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario delegato, nella quale sono riversate le risorse di cui al comma 1.
3. Il Commissario delegato è tenuto a rendicontare ai sensi dell'articolo 5, comma 5-bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni e integrazioni.

ART. 8

1. Entro dieci giorni prima della scadenza dello stato d'emergenza, si provvede ai sensi dell'articolo 5, commi 4-ter e 4-quater della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni.

REGISTRATO
9214. 100

Mod. 281



Presidenza del Consiglio dei Ministri

La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 27 MAG. 2013

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Franco Gabrielli

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'F. Gabrielli'.

*data 27/05/13
a SIB*



Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
Via Ulpiano, 11 - 00193 ROMA

UFFICIO DEL CONSIGLIERE GIURIDICO
Tel. 06.68.20.22.02 - Fax 06.68.20.22.09
Http://www.protezionecivile.it - legislativo@protezionecivile.it

COPERTINA FAX

A: Al Presidente della Regione Da:
Emilia Romagna

Fax: 0515275429 - 519320

Pagine: 1 + 7

Tel: 0515275800/01

Data: 27 maggio 2013

Ogg:

CC:

Urgente Da approvare Richiesti commenti Risposta necessaria Da inoltrare

COMUNICAZIONE

Al presente fax non seguirà l'originale
ai sensi dell'art. 46, del D. lgs n.
82/2005.